



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 53 DEL 15/07/2008

OGGETTO: ART. 194 DEL D LGS. 18. 8. 2000, N. 267: RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO PER PAGAMENTO DI PARCELLE IN FAVORE DEGLI AVVOCATI ANTONIO E GIUSEPPE MESCIA

L'anno duemilaotto, addì quindici del mese di luglio alle ore 9,00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale del Comune di Monte Sant'Angelo, convocato con apposito avviso scritto del Presidente del Consiglio comunale prot. 8578 del 9/7/2008 _____, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica. Alla seduta di prima convocazione oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale, disposto dal Presidente del Consiglio Dott. Matteo Savastano.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	CILIBERTI Dott. Andrea	SI		12	GRANATIERO Dott. Giovanni		SI
2	TOTARO Dott. Giuseppe		SI	13	DI IASIO Ing. Antonio	SI	
3	CIUFFREDA Sig. Domenico	SI		14	DI BARI Prof. Donato	SI	
4	TOTARO Sig. Damiano		SI	15	VERGURA Avv. Luigi		SI
5	TOTARO Sig. Vincenzo	SI		16	NIGRI Dott. Antonio Giuseppe		SI
6	MAZZAMURRO Dott. Luigi	SI		17	PETTINICCHIO Avv. Antonio		SI
7	FEROSI Avv. Michele	SI		18	TROIANO Dott. Mario		SI
8	SAVASTANO Dott. Matteo	SI		19	PALUMBO Prof. Pasquale		SI
9	GALLI Prof. Marco	SI		20	FUSILLI Sig. Michele		SI
10	NOTARANGELO Geom. Matteo	SI		21	ARMILLOTTA Dott. Salvatore Antonio		SI
11	TARONNA Sig. Donato	SI					

TOTALE CONSIGLIERI PRESENTI N. 11 ASSENTI N. 10 SU 21 ASSEGNATI AL COMUNE (COMPRESO IL SINDACO) e su N. 21 ATTUALMENTE IN CARICA

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Michele Campanelli (art. 97, comma 4° lett. A T.U.E.L. - D.L.vo n. 267/2000).

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono presenti in aula tutti gli Assessori. NASUTI prof. Francesco

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore AFFARI GENERALI E SOCIALI, Dott. Antonio Lo Russo, ai sensi dell'art. 49, D.Lgs 18/8/200, n. 267 sulla presente proposta esprime parere favorevole

Monte Sant'Angelo, li 22/05/2008

AFFARI GENERALI E SOCIALI
Dott. Antonio Lo Russo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO, Dott. Pasquale Rinaldi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18/8/2000, n. 267, sulla presente proposta esprime parere favorevole

Monte Sant'Angelo, li 20/05/2008

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

IL CONSIGLIO COMUNALE



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO

PROVINCIA DI FOGGIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA A relazione del Capo Settore Affari Generali e Sociali dott. Antonio Lo Russo che si riporta integralmente: “La controversia insorta tra l'Immobiliare Scoppitto M.e Figli S.r.l. ha avuto la sequenza che segue:

- con ricorso al T.A.R. Puglia - sede di BARI – l'Immobiliare Scoppitto M. e figli S.r.l., chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 49 del 15. 5. 2004 con la quale il responsabile del servizio urbanistica ordinava la demolizione con riduzione in pristino delle opere abusivamente eseguite in difformità della relativa concessione edilizia.
- Con la deliberazione del 16 luglio 2004, n. 193 la Giunta comunale, dopo aver sentito il responsabile del servizio urbanistica, stabiliva di costituirsi nel giudizio nominando difensore del Comune l'avv. Giuseppe MESCIA con studio legale in Foggia impegnando, nel contempo, per le spese legali la somma presunta di € 1.500,00 giusta determinazione gestionale n. 752/2004.
- Con la sentenza n. 1608/2005 il T.a.r. Puglia Bari Sez. II[^] respingeva il ricorso n. 1666/2004, compensando interamente le spese tra le parti.
- Con ricorso presentato davanti al Consiglio di Stato la società immobiliare Scoppitto M. e figli S.r.l. chiedeva l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione della sentenza n. 1608/2005 del T.A.R. per la Puglia sede di Bari.
- Con la deliberazione n. 151 del 7 giugno 2005 la Giunta comunale stabiliva di costituirsi anche in questa fase del giudizio nominando difensore del Comune l'avv. Antonio Mescia, con studio legale in Foggia. Per le spese legali veniva impegnata con la stessa delibera n. 151 la somma presunta di euro 4.000,00.
- Con l'ordinanza n. 4479 del 27. 9. 2005 il Consiglio di Stato respingeva l'istanza cautelare compensando le spese. Nel merito, successivamente, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione quarta, con la sentenza n. 582/2007 dichiarava l'appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione essendo nelle more intervenuta una composizione bonaria della controversia compensando le spese del giudizio.
- Con ricorso al T.A.R. Puglia – sede di BARI – la Immobiliare Scoppitto M. e figli S.r.l. chiedeva l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza n. 72 del 12/10/2004 con la quale il responsabile del servizio urbanistica ordinava l'immediata sospensione dei lavori edili relativi al cantiere di via Marcisi e di Via Lombardi riferiti alla concessione edilizia n. 12 del 14/03/2003.
- Con la deliberazione del 16/11/2004, n. 295 la Giunta comunale, dopo aver sentito il responsabile del servizio urbanistica, stabiliva di costituirsi nel giudizio nominando difensore del Comune l'avv. Giuseppe Mescia con studio legale in Foggia e impegnando, nel contempo per le spese legali la somma presunta di euro 3.000,00.
- Con l'ordinanza di demolizione del 02. 12. 2004, n. 81 veniva ingiunto all'impresa Scoppitto Michele e Figli S.r.l. la demolizione di ulteriori opere edilizie realizzate con variazioni essenziali alla concessione edilizia n. 12 del 14. 3. 2003.
- Anche detta ordinanza veniva impugnata dalla società istante a mezzo di motivi aggiunti.
- Con l'ordinanza del 27. 1. 2005, n. 107 il T.a.r. Puglia Bari Sez. Terza accoglieva la domanda incidentale di sospensione dell'ordinanza di demolizione n. 81/2004, nulla per le spese.
- Con la deliberazione del 24. 5. 2005, n. 135 la Giunta comunale, ravvisata l'opportunità di riaffermare il diritto e la legittimità dell'azione amministrativa a tutela del pubblico interesse ed accogliendo anche il consiglio del legale di fiducia, stabiliva di impugnare innanzi al Consiglio di Stato l'ordinanza n. 107/2005 emessa dalla Terza Sezione del T.A.R. Puglia sede di Bari con la quale veniva disposta la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza di demolizione n. 81 del 02/12/2004 conferendo l'incarico all'avv. Antonio MESCIA con studio legale in Foggia ed impegnando per le spese legali la somma presunta di € 4.000,00.
- Il Consiglio di Stato – Sezione Quarta – “ritenendo che il giudizio di merito sul ricorso avverso l'ordinanza di demolizione impugnata di primo grado è fissato innanzi al T.A.R. Puglia per l'udienza del 25/11/2005 e che, pertanto, non appare opportuno, *medio tempore*, modificare la situazione in atto” respingeva l'appello (ricorso n. 4926/2005) compensando le spese.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

- Con la sentenza n. 2230/2006 il T.A.R. Puglia, sede di Bari – Sezione terza – dichiarava improcedibile il ricorso compensando tra le parti le spese e tanto perchè il difensore di parte ricorrente aveva chiesto dichiararsi il sopravvenuto difetto d'interesse alla coltivazione del giudizio essendo intervenuto, atto transattivo recante la determinazione della sanzione pecuniaria per l'illecito edilizio commesso.
- Alla luce di quanto sopra esposto poiché veniva impegnata la complessiva somma di € 12.500,00 come da prospetto che segue:
- Ricorso n. 1666/2004 T.a.r Puglia sede di Bari – Delibera di G.C. n. 193/2004 – Impegno spesa determina gestionale n. 752/2004 euro 1.500,00 avv. G. Mescia;
- Ricorso n. 2527/2004 T.a.r. Puglia sede di BARI - Delibera di G.C. N. 295/2004 euro 3.000,00 avv. G. Mescia;
- Ricorso n. 4643/2005 Consiglio di Stato– Delibera di G.C. N. 151/2005 euro 4.000,00 avv. A. Mescia;
- Ricorso n. 4926/2005 Consiglio di Stato– Delibera DI G.C. N.135/2005 euro 4.000,00 avv. A. Mescia;
- ed occorrendo per soddisfare le richieste degli avvocati Giuseppe ed Antonio Mescia la complessiva somma di euro 78.315,83, come da richieste del 9. 2. 2008, acquisite al protocollo del Comune il 22 successivo ai nn.2458 – 2459 –2467 e 2469.
- Alla luce di quanto sopra esposto, ne consegue che occorre reperire la ulteriore somma di euro 65.815,83 e riconoscerla come debito fuori bilancio anche al fine di evitare che i professionisti sopra indicati possano reclamare quanto richiesto giudizialmente con notevole aggravio di spesa per l'Ente, dando atto che dall'opera dei professionisti richiedenti il Comune ha tratto utilità;

RICHIAMATO l'art. 194 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che gli Enti Locali riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

DATO ATTO che il mancato pagamento di quanto dovuto ai professionisti espone il Comune a danno economico oltre ad esporlo, per il prosieguo, a chiamata in giudizio;

VISTO che l'art.185 del D.Lvo 267/2000 impone "...Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso l'ente locale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione";

CONSIDERATO che essendo il Bilancio di previsione in fase di compilazione, si è in esercizio provvisorio e non è possibile quindi procedere immediatamente ad operare nel senso di cui all'articolo citato;

ACCERTATO che da una ricognizione contabile risultano somme previste e disponibili e pertanto è possibile iscrivere nel bilancio di previsione 2008 un avanzo presunto di amministrazione utilizzabile per coprire apposito intervento in uscita destinato alla regolarizzazione della posizione debitoria del Comune;

PRESO ATTO che risulta riconoscibile in termini di legittimità per un importo complessivo di euro 65.815,83 la natura del debito sopra specificato;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione per l'esercizio 2008 è stato istituito apposito capitolo (123) per far fronte ai debiti fuori bilancio;

DATO, altresì, ATTO che da una ulteriore ricognizione contabile dei debiti fuori bilancio da riconoscere è risultato che lo stanziamento di € 140.000,00 previsto nel cap. 123 (finanziato con l'avanzo di amministrazione) risulta essere insufficiente in quanto, a causa di debito formatosi successivamente, si rende necessaria una somma complessiva pari a € 200.000,00 ca;

RTENUTO opportuno e necessario provvedere impinguando lo stesso cap. 123 di una ulteriore somma di € 60.000,00 diminuendo contestualmente lo stanziamento del cap. 4400 (finanziato con avanzo di amministrazione) di pari importo;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di Revisione contabile;



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

RILEVATO che con la variazione sopra indicata non vengono alterati gli equilibri di bilancio dando atto che la presente variazione costituisce modifiche al bilancio pluriennale e alla relazione revisionale e programmatica approvati con deliberazione consiliare n. 31 del 9/6/2008;

VISTI:

- il D. Lgs. 18. 8. 2000, n. 267 recante testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli unanimi, espressa in modo palese, dagli undici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di apprtare al bilancio di previsione esercizio 2008 la variazione sotto riportata:
 - **maggiori spese**
intervento 1010203 cap 123 "Risarcimento danni per debiti fuori bilancio" **€ 60.000,00**
 - **minori spese**
intervento 2020601 cap 4400 "Acquisto immobili..." **€ 60.000,00;**
2. di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio per un ammontare complessivo euro 65.815,83 per spese scaturenti da obbligazione derivante da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191;
3. di dare atto che il Capo Settore Affari Generali provvederà ad adottare i provvedimenti gestionali di liquidazione utilizzando lo stanziamento contenuto nell'intervento 10.10.203 cap. 123 "risarcimento danni debito - fuori bilancio 2008", capitolo appositamente istituito in bilancio in sede di destinazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2007 e reso disponibile con approvazione del Conto consuntivo del relativo esercizio, effettuata con deliberazione consiliare n. 35/2008;
4. di demandare allo stesso Capo Settore il compito di trasmettere alla competente Procura della Corte dei Conti e all'organo di revisione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/2002, copia del presente provvedimento di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ex art. 194 D. Lgs n. 267/2000.

SUCCESSIVAMENTE

RITENUTA sussistere l'urgenza di provvedere al fine di evitare ulteriori aggravii economici all'Ente;

VISTO l'art. 134 del citato D. Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressa in modo palese, dagli undici consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione.



CITTÀ DI MONTE SANT'ANGELO
PROVINCIA DI FOGGIA

Del che si è redatto il presente verbale, che viene firmato come segue

Il Presidente
Dott. Matteo Savastano

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000.

Lì

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000)

per decorrenza gg. 10 dalla data di pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Monte Sant'Angelo, li

Il Segretario Generale
Dott. Michele Campanelli